



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo "A. Moro"

Viale Tiziano, 50 – 20831 Seregno (MB)

Tel. 0362263592

c.f. 83010510150 c.u. UF76DR

[www.comprendivoaldomoro.gov.it](http://www.comprendivoaldomoro.gov.it)

peo: mbic8dc006@istruzione.it pec: mbic8dc006@pec.istruzione.it

Circ. n.34

- A TUTTO IL PERSONALE
- All'Albo dell'Istituto
- Al Sito web sez. "News"

**OGGETTO: "ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI".**

**Organi e soggetti tenuti alla regolazione e alla realizzazione della vigilanza degli alunni.**

**Dirigente scolastico:** La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente scolastico. Infatti non esercitando attività di insegnamento la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art. 2048 del codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. Come ha evidenziato la giurisprudenza la responsabilità del Dirigente Scolastico viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa "Culpa in organizzando" imputabili allo stesso e dell'art. 2051 c.c. per danni causati da cose in custodia. Per questo motivo il Dirigente Scolastico predispone il modello organizzativo in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli alunni per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle relative pertinenze.

**LE SS. LL., TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SONO TENUTE AD OSSERVARE LE ISTRUZIONI DI CUI ALL'OGGETTO DELLA PRESENTE, DI SEGUITO ESPLICITE.**

### **DOCENTI**

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola.

L'obbligo della vigilanza degli alunni ha **rilievo primario** rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio, e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il **dovere della vigilanza**.

## **COLLABORATORI SCOLASTICI**

I collaboratori scolastici, pur non rientrando nel novero dei “precettori”, nell’ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure **la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri**.

Il personale ausiliario, che è tenuto ad indossare apposito cartellino di riconoscimento, garantisce e assicura l’ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente adeguatamente motivata.

### **1 . ENTRATA DEGLI ALUNNI**

L’ingresso e l’uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d’Istituto.

#### **Docenti**

“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi” (art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009); art. 2047 c.c. “... in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”; art. 2048 c.c. “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Non sono ammessi ritardi. Se questi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l’interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti ad accompagnare gli alunni in aula e devono:

- fare subito l’appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, riportando il nome dello studente e l’ora precisa dell’entrata in ritardo;
- verificare, controfirmare e riportare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- riporre in una busta i cedolini e i certificati di giustificazione;
- registrare sul registro di classe l’eventuale mancata esibizione della giustificazione (sino all’attivazione della medesima funzione del registro dell’alunno/famiglia on line), onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente al dirigente scolastico scrivente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie.

## **Collaboratori scolastici**

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A. e adottato dal dirigente scolastico, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno.

### **Compiti loro assegnati:**

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso ;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

## **2. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE.**

### **Docenti**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla stessa in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe. In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

- gli alunni tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno e nelle pertinenze dell'istituto (tale divieto è valevole per tutti, operatori e allievi) e siano segnalate al personale incaricato( Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- evitare di far uscire gli alunni per svolgere attività non rientranti nell'attività didattica (fare fotocopie, portare registri, prendere sussidi e materiali), i docenti sono tenuti a preparare i materiali prima dell'inizio della lezione.

### ***Durante le lezioni: rilevazione problemi di sicurezza.***

In presenza di situazioni di rischio e di pericolo i docenti sono tenuti:

- ad adottare misure di prevenzione e protezione dettate dal buon senso e dall'esperienza e dalle comuni regole per la sicurezza, sia per prevenire infortuni o fatti spiacevoli a danno degli alunni, del personale, delle strutture, delle attrezzature della scuola, sia per proteggere gli alunni e il personale da situazioni di pericolo riscontrate; **(esempi di semplice misura di prevenzione sono:**

- 1) riporre gli zaini degli allievi, addossandoli alla parete, in fondo all'aula evitando di posizionare gli stessi accanto ai banchi o sospesi alle spalliere delle sedie;
  - 2) non appendere materiale didattico oltre la propria altezza evitando in ogni caso l'utilizzo di scale, sedie, banchi e limitare, in virtù della normativa antincendio, l'utilizzo di cartelloni);
- a segnalare sempre le situazioni di pericolo tramite l'addetto al servizio di prevenzione e protezione o, in sua assenza, direttamente, secondo la procedura regolamentata.

### ***Durante le lezioni: gestione classi vivaci e alunni con problemi comportamentali***

Gli insegnanti nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico - didattiche previste nel profilo professionale del docente dovranno garantire:

- l'adozione di modalità e strategie efficaci e tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
- l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
- il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, strategie, linee educative comuni e unitarie. A tal fine i docenti che gestiscono situazioni difficili sul piano comportamentale ricorreranno ai ricevimenti individuali delle famiglie per definire accordi e impegni comuni, illustrare strategie più efficaci da attuare anche a casa; inoltre valuteranno, ove utile e limitatamente alla scuola secondaria di I grado il coinvolgimento dei ragazzi. Si suggerisce la **verbalizzazione dei colloqui** e l'indicazione degli impegni assunti. Ad esempio il ricorso al Patto di corresponsabilità sottoscritto dai genitori e dal ragazzo (scuola secondaria di primo grado) potrebbe essere una modalità.

### ***Durante le lezioni: gestione infortuni e misure in caso di piccoli incidenti***

La segnalazione di infortuni deve essere effettuata per iscritto al Dirigente possibilmente il giorno stesso, da parte dell'insegnante che al momento dell'incidente aveva la responsabilità della classe o della sezione (in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta) utilizzando il modulo infortuni a disposizione in segreteria.

Nel caso in cui la classe o sezione sia stato affidato dal docente al collaboratore scolastico dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio, indicando il motivo per il quale non era presente in classe e la persona a cui aveva affidato la classe. Nel caso di infortunio avvenuto nell'area di pertinenza della scuola prima o dopo le lezioni la comunicazione dell'infortunio dovrà essere effettuato dal collaboratore scolastico in servizio al momento.

Attivare immediatamente la procedura di pronto soccorso (118, medico eventualmente reperibile nel Comune ...) e adottare le misure di primo soccorso necessarie. Contattare e informare tempestivamente i genitori (o chi ne fa le veci) dell'alunno infortunato.

E' fatto obbligo di comunicare secondo le stesse modalità e tempi anche piccoli incidenti che apparentemente sembrano non avere avuto conseguenze per consentire all'Ufficio scrivente l'adozione di eventuali misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie.

In merito all'**utilizzo dei telefoni cellulari** si fa riferimento alle prescrizioni e divieti, presenti nel **Regolamento di istituto**. (Divieto di utilizzo per il personale docente, per il

personale A.T.A., salvo casi di comprovata urgenza e per gli allievi)

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

**Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni nei corridoi**, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.

I docenti sono altresì invitati a segnalare alla Presidenza e al D.S.G.A. eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/ assenza.

### **Collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti :

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici loro assegnati, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

### **3. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI.**

#### **Docenti**

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dal docente presente in aula.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, allo scoccare dell'ora successiva, già avanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

#### **Collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se

incaricati dalla sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;  
-vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

#### **4. VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO**

##### **Docenti**

**Durante l'intervallo** la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a :

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi.

**Durante la refezione**, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento;

**Durante la permanenza all'aperto negli spazi verdi del nostro Istituto** è richiesta una particolare attenzione nei confronti degli allievi che non possono in alcun caso sottrarsi alla vigilanza degli insegnanti in virtù del citato principio esimente la "culpa in vigilando" nel solo caso in cui si prova di non aver potuto impedire il fatto. I docenti devono prevenire, vietando qualunque attività posta in essere dagli allievi (schiamazzi, corse o giochi pericolosi) che possa mettere a repentaglio la propria ed altrui incolumità.

##### **Collaboratori scolastici**

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose ;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.

#### **5 .VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI.**

##### **Docenti**

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad un'altra gli allievi minorenni con cui faranno lezione;
- a riportare la sezione/ classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola al docente dell'ora successiva;
- mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi;
- accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

## **Collaboratori scolastici**

Su richiesta dei docenti e per specifica disposizione del D.S.G.A., i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- i trasferimenti da un'aula ad un altro locale in ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

## **6. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

### **Docenti**

Il docente di classe, il docente di sostegno contitolare della medesima e l'assistente specialistico educativo ove assegnato, devono garantire costante vigilanza sugli alunni in situazione di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

## **7. USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA.**

### **Docenti**

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un familiare adulto appositamente delegato dai genitori stessi;
- accompagnare gli alunni, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;
- assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente;
- consegnare i bambini al genitore o alle persone da questi formalmente delegate.
- sorvegliare il bambino fino all'arrivo dei genitori o di persone da questi formalmente delegate e nel caso di ritardo, dopo aver contattato i medesimi, affidarlo alla sorveglianza dei collaboratori scolastici.

## **Collaboratori scolastici**

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno;
- garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all'orario normale di lezione;
- sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari quando affidati.

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche.

## **8. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE.**

### **Docenti**

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sui medesimi, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante **le uscite e le visite guidate** impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

### **Collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico.

La necessità di richiamare a tutte le misure organizzative adottate risponde all'esigenza di informare il personale sui compiti e responsabilità per il miglioramento della qualità del modello di organizzazione adottato a tutela di tutti.

Certo di una vostra fattiva collaborazione vi porgo i più cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico

dott. Digitalino Francesco

firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993